

Il giorno 7.6.84, presso la Ditta LUC SANDER, Via Roma 109, Medolla,

tra

il Sig. Palmieri, titolare della stessa

e

il Consiglio di Fabbrica, assistito dalla FULTA Bassa Modenese,

a seguito

del perdurare delle precarie condizioni economiche dell'Azienda collegate al negativo andamento del mercato,

al fine

di evitare l'espulsione di manodopera eccedente,

SI CONVIENE

di ridurre l'orario di lavoro instaurando CONTRATTO DI SOLIDARIETA' con le modalità di seguito indicate e nel rispetto delle procedure previste dal D.L. 27.4.84 n°94:

- 1 - L'Azienda si impegna, per la durata del presente accordo, a mantenere in forza l'attuale personale attraverso un diverso e più razionale impiego.
- 2 - I dipendenti accettano una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 25% (10 ore settimanali) per la quale non vi sarà alcun onere da parte dell'Azienda.
- 3 - Tale riduzione riguarderà n. 13 unità su un TOTALE DI 14 ADDETTI
- 4 - La distribuzione dell'orario, nella quantità minima di 30 ore settimanali, sarà attuata prevalentemente su 5 giornate lavorative la settimana.
- 5 - In conseguenza di quanto previsto al Punto 2, la retribuzione dei dipendenti, sia presente che differita, sarà direttamente proporzionale alle ore di prestazione (o equiparate).
- 6 - In caso di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e donatori di sangue, la retribuzione da parte dell'Azienda sarà raggugliata alle ore di lavoro che il lavoratore avrebbe prestato in quel periodo.
- 7 - Ai fini degli scatti biennali di anzianità i mesi di lavoro ad orario ridotto saranno considerati utili per la maturazione dello scatto.

Rimangono salvi, ai fini T.F.R., gli scaglioni previsti dal CCNL.

I contratti di solidarietà istituiti con il presente accordo, saranno oggetto di verifiche periodiche tra le parti, e di una verifica più complessiva in relazione alle condizioni di mercato e dell'Azienda, da entro Settembre del corrente anno.

Il presente accordo ha validità per il periodo che va dal 1.3.84 al 30.9.84; potrà essere sostituito da altro dopo la verifica di cui al Punto 9.

L'Azienda farà ricorso al Contratto di Solidarietà, cioè alla riduzione dell'orario di lavoro, secondo le esigenze produttive del momento, entro i limiti previsti dal Punto 2 e, ordinariamente, previo un minimo di preavviso (2/3 gg.).

atto, approvato e sottoscritto



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

p. L'AZIENDA

[Redacted signature]

p. IL C.D.F.

[Redacted signature]

PA LA FULVA

[Redacted signature]